

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 10 aprile 1962  
concernente il ricorso dei sigg. Eredi fu Filippo Bonzanigo, Bellinzona,  
in materia d'espropriazione

(14 giugno 1962)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con risoluzione n. 64 del 3 gennaio 1962, il Consiglio di Stato concedeva la pubblica utilità per l'ampliamento dell'Ospedale San Giovanni, in Bellinzona, e di conseguenza autorizzava l'espropriazione dei mappali 1710, 1714 e 1679, respingendo nel contempo tutti i ricorsi inoltrati ed assegnando all'ente espropriante i termini per l'espropriazione e per i lavori.

Contro questa risoluzione si aggravano gli eredi fu Filippo Bonzanigo, proprietari del mappale 1714 RFD di Bellinzona, chiedendo, in ordine, che la decisione querelata venga annullata e gli atti ritornati al Consiglio di Stato per nuovo esame e decisione, nel merito, che la pubblica utilità per l'espropriazione del mappale 1714 non venga concessa.

Dal profilo formale la risoluzione del Consiglio di Stato lederebbe il principio che impone all'Autorità di non pronunciarsi se non dopo aver udito le parti. Nel caso concreto il Consiglio di Stato avrebbe dovuto indire un sopralluogo alla presenza dei ricorrenti.

La procedura da seguire nei casi di espropriazione per le opere dei Comuni, Patriziati, altri enti e privati è stabilita dall'art. 17 della legge d'espropriazione del 16 gennaio 1940.

Gli incumbenti del Consiglio di Stato in materia sono stabiliti dall'art. 20 della suddetta legge. Il relativo regolamento d'applicazione non contiene nessuna norma che precisi le incombenze procedurali del Consiglio di Stato. Alla luce di queste disposizioni appare che la procedura seguita dall'Esecutivo non lede i diritti della parte ricorrente. Si condivide infatti il punto di vista del Consiglio di Stato secondo cui il principio che sancisce il diritto della parte di essere udita significa solo che l'Autorità non deve emanare nessuna decisione che aggravi una parte senza darle prima la facoltà di pronunciarsi in merito. Ciò non è evidentemente il caso nella presente vertenza, in quanto alle parti è data facoltà di ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato.

Sulla questione di merito si propone pure di aderire alle conclusioni governative.

La Commissione della Legislazione ha eseguito un sopralluogo e ha constatato come sia indispensabile, nel caso di un ampliamento dell'Ospedale, veder assegnata in proprietà all'Ospedale stesso la part. n. 1714 del R. F. di Bellinzona.

Trattasi di una porzione di terreno sita quale *enclave* nel territorio di proprietà dell'Ospedale che intralcerebbe in modo assai grave un futuro ampliamento e relativa funzionalità dell'Ospedale stesso.

*Ad abundantiam* si fa presente come su questo mappale si trovi un locale di macellazione che certamente può provocare esalazioni moleste inconciliabili con l'igiene e la salubrità volute dalla presenza di un complesso ospedaliero.

Ammessa la necessità di provvedere all'ampliamento dell'ospedale e riconosciuta quindi la pubblica utilità, appare retta l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'art. 5 della legge d'espropriazione, come normale appare pure la fissazione dei termini per l'inizio e il compimento dell'espropriazione e dei lavori.

L'art. 8 della legge fa infatti obbligo all'autorità che emana il decreto di stabilire questi termini. In considerazione della mole delle opere previste, il termine di 10 anni, termine che si identifica con quello contemplato dall'art. 73, lett. b, della legge d'espropriazione, non può essere ritenuto eccessivo.

Nel caso che ci concerne si fa presente inoltre come, con rapporto 28 marzo 1962 dell'Amministrazione dell'Ospedale, sia stato confermato il carattere urgente dell'opera, che indubbiamente sarà portata a termine in un lasso di tempo più breve di quello impartito dal Consiglio di Stato.

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler respingere il ricorso in esame.

*Per la Commissione della Legislazione :*

G. Bordoni, relatore

Bignasca — Induni — Lepori — Masoni —  
Tamburini.